ANACAP
Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

CAMERA DEI DEPUTATI

VI COMMISSIONE (Finanze)

Atto del Governo n. 152

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Memoria di ANACAP

Roma, 8 maggio 2024

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

Vi ringraziamo per aver invitato ANACAP, l'associazione nazionale rappresentativa delle aziende che gestiscono i servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti Locali, ad esporre le proprie valutazioni in audizione al fine di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sullo schema di decreto legislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione.

L'Associazione, istituita nel 1971, rappresenta le aziende associate che gestiscono i servizi di riscossione ed accertamento dei tributi e delle entrate patrimoniali in migliaia di comuni, con una popolazione residente di circa 27 milioni di abitanti. In particolare, tali aziende curano i servizi di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali, a partire dall'acquisizione delle posizioni insolute e dalla verifica dello stato formale di certezza, liquidità ed esigibilità, fino ad arrivare alla gestione delle rateizzazioni, delle rendicontazioni dei pagamenti e degli esiti di notifica.

****

PREMESSA

Venendo allo schema di decreto legislativo in esame presso la Vostra Commissione, riscontriamo favorevolmente la volontà del legislatore di incrementare l'efficienza della riscossione nazionale, come previsto dall'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Come è noto, l'articolo 18 ha previsto la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico e in assenza di nuovi o significativi elementi reddituali o patrimoniali, di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle somme discaricate, dietro al pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso.

In ottemperanza a tale principio, lo schema di decreto legislativo di esercizio della delega, per quel che riguarda la revisione del sistema nazionale della riscossione, prevede, all'articolo 5, comma 1, lettera b), la facoltà – per l'ente creditore – di affidare in concessione a soggetti privati la riscossione coattiva delle somme discaricate, fino alla prescrizione del diritto di credito.

Accogliamo con grande favore l'indirizzo generale di tale norma, che consente al Governo di far ricorso alle competenze tecniche dei soggetti privati che, però, dovrebbero essere puntualmente indicati nelle aziende iscritte all'Albo di cui all'art. 53 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la cui organizzazione è diffusa su tutto il territorio nazionale, in quanto le società suddette gestiscono in concessione il servizio di accertamento e riscossione delle entrate degli enti territoriali in oltre 4.500 enti.

Riteniamo, pertanto, che sia necessario che la norma esca dal vago, indicando espressamente quali siano i soggetti privati citati dalla norma stessa, individuandoli, appunto, nelle società iscritte all'Albo sopra menzionato.

L'esperienza sviluppata sul mercato dalle imprese del settore suggerisce, peraltro, che vi possano essere delle modalità di gestione delle somme discaricate ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma, pur rimanendo nel perimetro delimitato dalla legge delega.

Nella sua formulazione attuale, infatti, l'articolo 18 riconosce all'ente creditore la facoltà di affidare in concessione a soggetti privati la gestione della riscossione coattiva delle somme discaricate quando non emergono nuovi elementi reddituali.

Ritenendo che la gestione possa certamente intendersi anche come cessione, appare opportuno e necessario approfondire, nell'ambito dell'esercizio della delega, tali modalità di gestione, in quanto particolarmente idonee ad incidere sulle *performance* di recupero delle somme discaricate, con un beneficio immediato per l'ente creditore e le finanze pubbliche.

Va, altresì, chiarito che la riscossione dei crediti oggetto debba essere sempre (anche in caso di cessione) affidata a soggetti sottoposti alla vigilanza dello Stato, quali sono le società iscritte all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abbiamo maturato una consolidata esperienza operativa e che, sole, possono avvalersi dei poteri di riscossione di cui al Titolo II del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica. n. 602/1973.

La sinergia tra i soggetti privati iscritti al citato Albo e gli operatori privati che operano nel settore della cessione e acquisizione di crediti dovrebbe trovare attuazione in sede di procedimento ad evidenza pubblica, attraverso l'utilizzo dell'istituto della Raggruppamento Temporaneo di Imprese o delle diverse forme previste dal codice degli appalti.

Il decisore pubblico, quindi, dovrebbe anche valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo delegato:

1. Precisando che in caso di concessione a soggetti privati la riscossione possa essere affidata solo a società iscritte all'Albo ex art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, che abbiano una comprovata e consolidata esperienza operativa nel settore di riferimento.

2. Precisando che le società incaricate della riscossione, in considerazione della comprovata e consolidata esperienza, possano procedere alla riscossione coattiva dei crediti con le modalità previste dal Titolo II del D.P.R. 602/1973.

3. Contemplando, tra le modalità di gestione delle somme discaricate, la cessione (anche con modalità "sintetica" e quindi senza la cessione della titolarità del credito) a intermediari finanziari ivi inclusi veicoli della cartolarizzazione istituiti ai sensi della legger 30 aprile 1999, n. 130, consentendo eventualmente all'ente pubblico di partecipare all'operazione finanziaria così da garantire un eventuale extra profitto. Anche in questo caso il recupero del credito da parte del cessionario, per usufruire delle procedure privilegiate di riscossione di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dovrebbe essere affidato solo ai soggetti ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

****

CONCLUSIONI

I concessionari ex art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 hanno peculiari *expertises* nell'instaurazione di un "contraddittorio" costruttivo con il contribuente, perché conoscono il territorio e lo presidiano con la presenza e l'apertura di agenzie e uffici dislocati in tutti i comuni gestiti. Ciò consente di instaurare un rapporto costante con i contribuenti attraverso un'intensa attività di sportello (front office), che consente al cittadino di avere la percezione di un fisco non vessatorio, ma collaborativo, pronto ad agevolare l'adempimento dell'obbligazione tributaria anche attraverso la rateizzazione del debito, rateizzazione che, nel caso venisse accolta tra le modalità di gestione anche la cessione, potrebbe finanche essere ragguagliata alla situazione economico personale del singolo contribuente.

Si rimane a completa disposizione del Parlamento, del Governo e di tutte le Istituzioni preposte o interessate all'esercizio della delega, per contribuire con entusiasmo e impegno ad ogni iniziativa afferente alle tematiche trattate nel presente documento, con l'ambizione di poter favorire il buon funzionamento del settore della riscossione.

A tal fine, alleghiamo al presente contributo un'ipotesi di intervento normativo volto a integrare il testo del decreto legislativo nei termini illustrati.

****